

del 31 maggio 2025



Fondo di Efficienza per i Servizi Istituzionali 2024 Firmato l'Accordo

Nella mattinata del 29 maggio 2025, il SIULP ha sottoscritto l'accordo per il Fondo di Efficienza per i Servizi Istituzionali (FESI).

È stato confermato l'impianto dell'accordo che ricalca sostanzialmente quello dello scorso anno, con l'aumento

della presenza giornaliera che passa da 6,11 a 6,13 euro.

Si tratta solo di una prima parte dell'accordo che sarà integrato non appena svincolate le somme necessarie (7.648.369 euro) attraverso il successivo accordo che prevederà l'introduzione dell'emolumento connesso all'attività "INFO INVESTIGATIVA".

Il SIULP si impegna affinché il pagamento di quanto dovuto avvenga nel più breve tempo possibile.

Nel corso della riunione il SIULP ha anche espresso e ribadito al Ministro dell'Interno, Pref. Matteo Piantedosi, la più ferma disapprovazione riguardo i ritardi nel pagamento degli arretrati e l'aggiornamento del contratto di lavoro 2022-2024, e sollecitato la calendarizzazione in Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DL "Forze di Polizia" che contiene previsioni importantissime per il personale della Polizia di Stato.

Svolgimento di attività da parte del dipendente in malattia

Ritorniamo su un tema che abbiamo ultimamente trattato su queste pagine ([nr. 15/2025 dell'11 aprile 2025](#)) per fornire un ulteriore aggiornamento giurisprudenziale.

Con la recente ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in ambito giuslavoristico: se il dipendente, durante un periodo di assenza per malattia, intraprende attività incompatibili con la guarigione, il datore di lavoro può procedere con sanzioni disciplinari, fino al licenziamento, anche in assenza di un danno effettivo alla salute.

Secondo gli ermellini, è sufficiente che il comportamento del lavoratore sia potenzialmente idoneo a pregiudicare il percorso terapeutico. La valutazione va compiuta ex ante, sulla base del pericolo ipotetico e non dell'effettiva compromissione del recupero fisico.

La decisione ha riguardato il licenziamento di un dipendente che, durante il periodo di malattia per un problema al braccio, nonostante la prescrizione di riposo assoluto, veniva sorpreso da un investigatore privato mentre guidava uno scooter per raggiungere la spiaggia.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva considerato eccessiva la sanzione, sostenendo che spettasse al datore dimostrare un peggioramento concreto della patologia.

Per la Suprema Corte, l'aspetto rilevante non è l'effettivo peggioramento della salute, ma il venir meno ai principi di correttezza, diligenza e buona fede previsti dal Codice Civile e, in particolare, dagli artt. 1175, 1375, 2104 e 2105. Anche in malattia, dunque, il dipendente è tenuto a rispettare gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

La Cassazione sottolinea che non esiste un divieto assoluto, per chi è in malattia, di dedicarsi ad altre occupazioni o passatempi. Tuttavia, è essenziale che tali attività non interferiscano con la cura o ritardino la guarigione. Emblematico, in tal senso, un altro caso (ordinanza n. 30722/2024) in cui è stato ritenuto lecito il comportamento di un lavoratore colpito da depressione che, durante la malattia, si era esibito cantando in un piano bar. I giudici hanno riconosciuto che quell'attività aveva effetti benefici sul percorso terapeutico.

La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che comprende anche le sentenze n. 15621/2001, n. 6047/2018 e n. 13063/2022. In tutte si evidenzia come il lavoratore in malattia conservi l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai doveri contrattuali, anche se non svolge la propria mansione. Inoltre, con l'ordinanza n. 12152 del 6 maggio 2024 la Suprema Corte ha precisato che i lavoratori assenti per ragioni di salute possono svolgere attività alternative, purché queste non siano controindicate dal punto di vista clinico e non comportino ritardi nel rientro al lavoro.

L'utilizzo di un investigatore privato può avere luogo, legittimamente, per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. In ogni caso, evidenzia la Corte, l'intervento deve limitarsi agli atti illeciti del dipendente non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione lavorativa.

Secondo la Corte di Cassazione, i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi se finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolenta, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento o inadempimento della prestazione lavorativa vera e propria. Il controllo tramite agenzie investigative si giustifica per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, laddove vi sia il sentore o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

Criticità relativa alla sospensione dell'erogazione degli anticipi missione per il personale di Polizia

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 14 maggio 2025, dalla Segreteria Nazionale:

"... facendo seguito alle numerose segnalazioni ricevute dalle strutture territoriali — l'ultima delle quali dalla Segreteria Provinciale SIULP di Roma è doveroso portare all'attenzione una questione molto seria riguardante la recente interruzione degli anticipi per le missioni del personale della Polizia di Stato.

Da quanto abbiamo appreso, questa sospensione sarebbe causata dall'esaurimento dei fondi destinati a tale scopo. Si tratta di una situazione preoccupante, sia per le evidenti ripercussioni sui diritti economici e contrattuali del personale, sia per le possibili conseguenze negative sul servizio offerto alla comunità e sulla sicurezza nazionale.

L'anticipo missione è un elemento fondamentale e non negoziabile, pensato per garantire che i colleghi possano svolgere il loro lavoro, anche al di fuori della sede abituale, in condizioni dignitose e senza dover affrontare, come purtroppo accade spesso, spese direttamente legate all'attività istituzionale.

L'impedimento dell'erogazione non solo rappresenta una violazione dei principi di equità e protezione del personale, ma potrebbe anche mettere a rischio la piena operatività dei servizi di sicurezza del Paese. Questo è particolarmente preoccupante in un momento in cui gli operatori sono chiamati per un impegno straordinario e costante, sia a livello nazionale che internazionale. Oltre a ciò, sono tra l'altro persistenti criticità operative del sistema SIS.GE.M., che invece di semplificare le cose, attualmente tende a complicare ulteriormente le procedure di gestione delle missioni.

Questo porta a disfunzioni e aumenta il carico burocratico sulle strutture. Un aspetto che desta particolare preoccupazione che tende a disallineare le posizioni amministrative del personale trasferito presso le articolazioni centrali del Dipartimento, come il Servizio Centrale Operativo, che persiste nella posizione gestionale degli uffici di provenienza.

Alla luce di quanto detto, il SIULP chiede con urgenza un intervento risolutivo da parte delle competenti articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ripristinare immediatamente la corretta erogazione degli anticipi missione e garantire la continuità delle coperture economiche necessarie nel rispetto della dignità professionale ed economica del personale.

E' evidente, inoltre, l'imprescindibile bisogno di mettere in campo tutte le risorse per stabilizzare l'allineamento automatico del sistema SIS.GE.M., affinché possa realmente soddisfare le esigenze operative degli Uffici e del personale, anziché costituire un ostacolo alla funzionalità degli apparati..."

Pagamento delle indennità di missione al personale della Polizia di Stato impiegato nella missione in Albania

Pubblichiamo il testo della risposta fornita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla nota della Segreteria Nazionale il cui testo è stato pubblicato sul [numero 14/2025 del 4 Aprile 2025](#) di questo notiziario:

"Con riferimento alla nota in epigrafe la Direzione centrale per i servizi di Ragioneria ha rappresentato che i ritardi segnalati in relazione al pagamento dei saldi di missione all'estero per i servizi resi in Albania in attuazione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e quella albanese, non sono ascrivibili alla citata Direzione centrale che, puntualmente, finanzia i bisogni che vengono segnalati dalle Prefetture U.T.G. interessate; al contempo, pertanto, il ritardo con cui gli interessati vengono remunerati è stato ricondotto ad un rallentamento dell'attività dei singoli Uffici periferici coinvolti nella gestione del procedimento amministrativo ed economico".

Visite fiscali INPS: novità 2025

Attraverso il [messaggio n. 1505 del 15 maggio 2025](#), l'INPS ha effettuato un aggiornamento del sistema online per l'invio delle richieste di visite fiscali, destinato ai datori di lavoro sia pubblici che privati con lo scopo di automatizzare il processo, ridurre le imprecisioni e velocizzare l'intera procedura.

Con le nuove funzionalità, l'accesso ai controlli sarà più diretto e i datori potranno agire in tempi più brevi. Anche per i lavoratori in congedo per motivi di salute le novità sono rilevanti: i controlli potranno avvenire con maggiore frequenza e precisione. Durante l'intero periodo di malattia, i dipendenti – pubblici o privati – devono garantire la propria presenza a casa negli orari di reperibilità stabiliti dalla normativa vigente:

dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni, festivi compresi. In assenza di esoneri riconosciuti, la mancata reperibilità può comportare sanzioni, incluso il taglio dell'indennità.

Il controllo serve ad accertare lo stato di salute e il diritto al trattamento economico previsto. Anche per questo i datori di lavoro, che spesso anticipano una parte dell'indennità, sono legittimati a richiedere verifiche mirate. Attraverso il servizio online "Richiesta Visite Mediche di Controllo (VMC) – lavoratori privati e pubblici/Polo unico", accessibile dal portale Inps, i datori di lavoro possono inoltrare le domande in modo semplificato. Le nuove opzioni permettono di generare richieste singole o multiple, sfruttare dati già caricati nel sistema, verificare lo stato delle richieste inviate e correggere tempestivamente eventuali errori.

La funzione "Richieste da attestati di malattia" consente di selezionare i dipendenti direttamente da un elenco di certificati medici già presenti nel sistema. Il datore non deve più inserire manualmente i dati; il portale mostra automaticamente i certificati registrati, comprensivi di:

- codice fiscale;
- nominativo;
- codice identificativo del certificato (PUC);
- data di emissione e termine della prognosi.

Una volta selezionati gli attestati, basta confermare il proprio profilo (pubblico o privato), scegliere la data della visita – unica per tutti i dipendenti selezionati – e completare la richiesta. La seconda nuova funzione riguarda il controllo delle richieste trasmesse. Accedendo alla sezione "Verifica richieste da attestati di malattia", è possibile monitorare l'esito delle domande in tempo reale. Se qualcosa non va – dati incompleti, errori, mancate conferme – il sistema lo segnala, consentendo correzioni immediate.

In questo modo si evitano ritardi nei controlli e si migliora l'efficienza del processo, grazie all'uso integrato delle informazioni già presenti negli archivi Inps.

La decisione della Consulta riguardo al divieto del terzo mandato

Con la sentenza numero 64/2025, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f, della legge numero 165 del 2004, recante il cosiddetto divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

La Corte costituzionale ha affermato che tale divieto è per le regioni a statuto ordinario un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Esso costituisce l'espressione di una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare contrapposti principi e a fungere da «temperamento di sistema» rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «ponderato contraltare».

Né il divieto posto dal legislatore statale può considerarsi costituzionalmente illegittimo perché attinente alla forma di governo, rimessa dall'articolo 123, primo comma, della Costituzione all'autonomia statutaria delle regioni ordinarie. La nozione di forma di governo è ristretta alla immediata definizione dei rapporti tra gli organi politici della regione, dalla quale esula la materia elettorale in senso lato, ricomprensiva del regime delle limitazioni al diritto di elettorato passivo.

In via generale, l'obbligatorietà di un principio fondamentale e la sua applicazione non possono essere condizionate dal suo espresso recepimento da parte delle leggi regionali. Sempre in via generale, anche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale. Il divieto del terzo mandato consecutivo ha siffatta natura, perché, come è generalmente proprio di tutti i divieti, esprime un precetto in sé specifico, che per essere applicabile non necessita di alcuna integrazione da parte del legislatore regionale, al quale, pur tuttavia, restano degli spazi "interstiziali" di regolazione.

Nel caso del divieto del terzo mandato consecutivo, tuttavia, è stato lo stesso legislatore statale ad avere ancorato l'applicazione del principio alla legislazione regionale che in qualche modo si colleghi all'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Ne consegue che leggi delle regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l'entrata in vigore della legge numero 165 del 2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il principio in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti.

Nel caso della Regione Campania il divieto del terzo mandato consecutivo è divenuto operativo con l'entrata in vigore della legge della Regione Campania numero 4 del 2009, ossia con la legge elettorale, la quale non solo non reca alcuna disposizione che a esso illegittimamente deroghi, ma all'articolo 1, comma 3, contiene un rinvio, «in quanto compatibili con la presente legge, [al]le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia». La disposizione impugnata - nella parte in cui ha introdotto dopo diversi anni una specifica deroga al divieto, escludendo, nella sostanza, la computabilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime elezioni regionali - si pone, dunque, in contrasto con il ricordato principio fondamentale, in violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale ha infine chiarito che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che analoghe leggi regionali volte a impedire l'operatività del principio del terzo mandato consecutivo non sono state impugunate dal Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che la loro eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere, nei modi previsti dall'ordinamento, in via incidentale.

(Fonte: Corte Costituzionale)

Contenzioso concorsi pubblici

Con la sentenza del 29 aprile 2025, n. 3607 il Consiglio di Stato, Sez. VI ha puntualizzato le regole procedurali per una corretta verbalizzazione delle operazioni concorsuali.

L'atto di verbalizzazione ha una funzione di certificazione pubblica ai fini probatori (Cass., Sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106).

L'art. 9, rubricato "Commissioni esaminatrici" del D.P.R. n. 487 del 1994, al comma uno, individua i commissari come «tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime», avendo cura di garantire:

- il principio della parità di genere;
- l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito;
- la scelta anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi;
- la nomina in via definitiva dei supplenti, tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione;
- l'aggiunta di membri aggregati per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre (una facoltà) agli specialisti in psicologia e risorse umane.

In tema di trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, l'art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 stabilisce che le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, devono stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, formalizzandoli nei relativi verbali; inoltre, i quesiti delle prove orali devono essere determinati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova e proposti ai candidati tramite estrazione a sorte.

In tema di valutazioni relative a concorsi pubblici, le modalità di formazione del voto hanno un mero rilievo interno e l'unico dato che assume rilievo esterno è il voto finale, quale sintesi di tutto l'iter compiuto e della valutazione effettuata, mentre, ai fini della validità degli atti posti in essere dalla Commissione giudicatrice in merito all'assegnazione dei voti, è sufficiente la verbalizzazione del punteggio complessivo attribuito al singolo candidato, attestante l'intero procedimento di valutazione. Gli apprezzamenti dei commissari sono, quindi, destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali.

Ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati, in relazione a eventuali errori commessi. Solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento, cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

Si ricorda inoltre che, in presenza di quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, debba essere l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione. Cosa significa? Significa che, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta "oggettivamente" esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione. Ne consegue che dovrà ritenersi legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta.

I quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, dunque, da annullare in autotutela (correggendo la risposta e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. La verifica in ordine alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse deve essere svolta, in concreto, con il dovuto rigore, dovendosi anche precisare che ad assumere rilievo sono non solo i conflitti di interessi conclamati, ma anche quelli potenziali, integrati dalla sussistenza di gravi ragioni di convenienza, percepite come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dei componenti dell'organo collegiale nel contesto della procedura concorsuale.

Sul punto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2408/2023, ha puntualizzato che, sebbene debba riaffermarsi il principio giurisprudenziale per cui la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente previste, deve parimenti evidenziarsi la necessità di tenere conto dei caratteri specifici della collaborazione, al fine di valutarne l'intensità e la protrazione nel tempo e, dunque, l'idoneità a determinare "per il componente della commissione un effetto di incompatibilità a partecipare alla valutazione comparativa di candidati che, con il condizionamento del rapporto preesistente, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 luglio 2020, n. 4356); la comunanza di interessi (altresi) di vita professionale potrebbe, infatti, connotarsi per un'intensità "tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865).

Detrazione per coniuge a carico

Un nostro collega in pensione chiede chiarimenti in ordine alla detrazione per familiari a carico con particolare riferimento al coniuge.

L'argomento è stato già trattato su queste pagine ([Detrazione sulla pensione per coniuge a carico - SIULP](#)). La detrazione spetta per i familiari, fra cui il coniuge, che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4mila euro per figli di età non superiore a 24 anni. Le

detrazioni fiscali per carichi di famiglia (articolo 12 del TUIR) sono inoltre rapportate ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono a carico. Si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro (4mila euro per figli di età fino a 24 anni). I familiari che possono essere indicati a carico sono:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli naturali riconosciuti;
- i figli adottivi o affidati;
- gli altri familiari, a condizione che convivano con il titolare della prestazione erogata dall'INPS.

Chi ha diritto alla detrazione IRPEF dalle tasse sulla pensione, per il coniuge a carico, deve fare domanda all'INPS, che inserisce l'agevolazione nel cedolino pensione. Conseguentemente vige l'obbligo di comunicare all'INPS eventuali variazioni che influiscono sul diritto alla detrazione utilizzando la voce del menù "Detrazioni fiscali – domanda e gestione" mentre l'INPS, può sempre rilevare ex se eventuali variazioni della condizione economica e familiare e agire di conseguenza.

Chi ritiene di aver diritto alla detrazione IRPEF per il coniuge a carico deve fare domanda all'INPS, che inserirà l'agevolazione nel cedolino pensione. Non sussiste, al riguardo, alcun automatismo.

Le richieste vanno inoltrate all'INPS, utilizzando l'apposito servizio online, dall'area riservata MyINPS con le credenziali.

Pertinenze prima casa ed esenzione IMU

L'IMU non è dovuta sulla prima casa e sulle relative pertinenze, ma l'agevolazione è soggetta a precisi limiti numerici, anche di appartenenza alle categorie catastali ammesse al beneficio, nel numero massimo di una per ciascuna.

Per accedere all'esenzione IMU in dichiarazione dei redditi, la legge impone che le pertinenze siano accatastate in una delle seguenti categorie:

- C2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai);
- C6 (stalle e scuderie, garage);
- C7 (tettoie chiuse o aperte).

L'esonero IMU per le pertinenze della prima casa è applicabile nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle tre categorie sopra indicate.

Se si possiedono due box auto entrambi pertinenza della prima casa ed entrambi accatastati come C6, solo uno dei due beni immobili che appartengono alla medesima categoria catastale sarà assoggettato ad IMU.

Per essere inserito nel 730 come pertinenza della prima casa, l'immobile C2, C6 o C7 deve essere collegato fisicamente, o per utilizzo, all'abitazione principale.

Ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile, sono pertinenze "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", basandosi sul criterio fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra.

Come sottolinea la Cassazione (sentenza 25127/2009), inoltre, la prova dell'asservimento pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.

Infine, oltre ad essere necessario che siano classificabili in categorie differenti da quelle a uso abitativo, le pertinenze devono anche essere utilizzate al servizio dell'abitazione in modo continuativo.

Commissione paritetica centrale per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale

Il giorno 21 maggio 2025 ha avuto luogo la riunione della Commissione paritetica centrale per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale, prevista dal D.P.R. 395/95 e successive modificazioni.

Nella riunione sono stati trattati i seguenti argomenti:

- Programmazione e andamento delle attività concorsuali di I livello alla luce dell'aggiornamento del quadro normativo di riferimento, tenuto conto della recente promulgazione della legge 4 aprile 2025, n.42.
- Programmazione e andamento delle attività concorsuali di II livello, tenuto conto delle prioritarie esigenze della formazione di base e della crescente richiesta di formazione specialistica del personale della Polizia di Stato.
- Esiti del monitoraggio sull'andamento delle attività di addestramento e aggiornamento professionale sul territorio nazionale per l'anno 2024 e per il primo trimestre 2025.
- Aggiornamento dei piani della formazione dei corsi di I livello in atto e in programmazione.
- Esiti della valutazione delle attività formative, attraverso il sistema di monitoraggio e valutazione degli agenti in prova del 2270 corso e prospettazione di analoga attività di audit per i vice ispettori in prova del 170 corso.
- Aggiornamento sullo stato delle procedure di selezione per istruttori di guida.
- Esiti della pubblicazione delle selezioni straordinarie per aiuto istruttore di alpinismo e aiuto istruttore di sci alpino.
- Illustrazione del progetto Minerva.

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Matera ha eletto il collega Vito PATRISSI nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente, Vito CIRELLI, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.

**Valutazione ai fini pensionistici dei corsi necessari per l'immissione in servizio
del personale delle amministrazioni pubbliche**

Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione, in sede di pensione, dei corsi di formazione necessari per l'ammissione in servizio nella Polizia di Stato.

In via preliminare, occorre rilevare che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità considerata, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell'individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente, alla lettera c) espressamente recita: "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).

Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo al corso di formazione può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista attraverso l'istituto del riscatto.

Nel periodo precedente all'entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, i corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (vedi nota del Ministero del tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 155800 del 21 novembre 1983), ma oggi la situazione è del tutto diversa.

Ai fini del calcolo dell'onere di riscatto, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e s.m.i.. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del Dlgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Il provvedimento di riferimento è costituito da dalla **nota operativa INPDAP nr. 11 del 18 marzo 2010**, la quale precisa che *"per le domande presentate dal personale delle amministrazioni statali fino al giorno 11 luglio 1997, le modalità di calcolo sono quelle dettate dall'articolo 13 del DPR 1092/1973, così integrate dall'articolo 2 del D.L. 1/10/1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/1982, n. 881.*

A partire dal 12 luglio 1997, in virtù dell'equipollenza, sancita dalla Corte Costituzionale, tra corsi di specializzazione e corsi presso la Scuola superiore (ivi compresi quelli relativi all'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del Dlgs n. 165/2001), questi ultimi possono essere valorizzati in pensione dalla generalità dei lavoratori pubblici mediante il riscatto nei termini e secondo le modalità prescritte dal decreto legislativo n. 184/1997".



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 22/2025 del 31 Maggio 2025

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123